



Direzione Competitività del Sistema regionale

L.R. 34/2004–Programma pluriennale Attività Produttive 2022/2024

Misura “CONTRATTO DI INSEDIAMENTO”

Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi Imprese

D.G.R. n. 62-7968 del 18 dicembre 2023

Approvata con Determinazione Dirigenziale n. del / /2024

Sommario

1. FINALITÀ E RISORSE.....	p.3.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	p.3.
3. CONTENUTI.....	p.4.
4. PROCEDURE.....	p.14.
5. MONITORAGGIO.....	p.26.
6. ISPEZIONI E CONTROLLI.....	p.26.
7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	p.26.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	p.29.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	p.31.
10. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	p.31.
Allegato 1 – SETTORI AMMISSIBILI (ATECO 2007).....	p.33.
Allegato 2 – DEFINIZIONI.....	p.34.
Allegato 3 – ITER DEI PROCEDIMENTI	p.38.
Allegato 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI.....	p.40.

1. FINALITÀ E RISORSE

L'intervento rientra tra le Azioni previste dal Programma Pluriennale di Intervento per le Attività Produttive 2022/2024 della L.R. n° 34 del 22/11/2004 ed in particolare è relativo all'Azione 3 "Contratto di insediamento".

Obiettivo generale della presente Misura è favorire l'atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di grandi imprese, attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti o l'ampliamento di sedi già presenti in Piemonte, afferenti a stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi, che generino nuova occupazione qualificata diretta o indiretta.

In particolare, la Misura sostiene, in maniera simultanea o alternativa, le seguenti tipologie di intervento:

- 1) progetti di ricerca e sviluppo preordinati o conseguenti all'insediamento o ampliamento di una sede operativa in Piemonte;
- 2) investimenti materiali e immateriali realizzati nelle aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale (c.d. aree 107.3.c), finalizzati alla creazione di una nuova attività economica come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (creazione di un nuovo stabilimento e/o diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento).

Per la grande impresa proponente è inoltre obbligatoria la realizzazione di un incremento occupazionale in Piemonte.

La presente misura è finanziata con Fondi regionali e con Fondi statali per un importo di € 10.605.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 62-7968 del 18 dicembre 2023 e della Determinazione Dirigenziale n°... del....

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

La Misura rientra nell'ambito della Legge Regionale n° 34 del 22/11/2004, in attuazione del Programma Pluriennale di intervento per le Attività Produttive 2022/2024, Azione 3 "Contratto di Insediamento", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-6154 del 02/12/2022.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 62-7968 del 18/12/2023 è stata approvata la Scheda generale di Misura del presente strumento e con Determinazione Dirigenziale n° ... del ... è stato approvato il presente Bando.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

I riferimenti normativi completi sono riportati nell'Allegato 4 al presente Bando.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli Aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L 187 del 26/06/2014 e s.m.i., e in particolare secondo quanto previsto al Capo III, Sezione 4 "Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", art.25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" e Sezione 1 "Aiuti a finalità regionale", art. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" (di seguito "**Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.**");
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE L del 15/12/2023 (di seguito "**Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis"**).

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

I beneficiari della Misura sono le **Grandi imprese**¹ che intendono realizzare gli interventi indicati al precedente paragrafo 1 e al successivo paragrafo 3.2, relativi a progetti di ricerca e sviluppo e/o investimenti materiali e immateriali in aree 107.3.c, investendo in Piemonte e generando una significativa ricaduta occupazionale.

Ai fini del calcolo delle soglie di intervento e del calcolo delle agevolazioni spettanti a valere sul presente Bando, **le grandi imprese sono suddivise nelle seguenti categorie**, per le cui definizioni si rimanda all'Allegato 2 del presente Bando:

- a) piccole imprese a media capitalizzazione (di seguito “**small midcap**”);
- b) imprese a media capitalizzazione (di seguito “**midcap**”);
- c) grandi imprese non rientranti nelle categorie di cui ai punti a) e b) sopra riportati (di seguito “**grandi imprese non midcap**”).

All'interno del presente Bando, pertanto, il riferimento generico a “grandi imprese” o “grande impresa” ricomprende tutte le suddette sotto-categorie dimensionali (small-mid cap, mid cap, grande impresa non mid cap).

In caso di realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, tali progetti possono essere svolti anche in collaborazione effettiva² con una PMI e/o un organismo di ricerca, ottenendo una maggiorazione dell'intensità di aiuto.

In caso di collaborazione effettiva, oltre alla grande impresa proponente, che assume il ruolo di capofila del progetto, possono essere beneficiari, esclusivamente per l'attività di ricerca collaborativa svolta in qualità di partner con la grande impresa proponente, anche:

- 1) **Piccole e Medie imprese**³ (di seguito anche “**PMI**”) attive da almeno 1 anno;
- 2) **Organismi di ricerca**⁴ (di seguito anche “**ODR**”) con sede operativa in Piemonte. Possono richiedere l'agevolazione anche gli Organismi di ricerca che si impegnino a censire e rendere operativa la sede sul territorio piemontese entro la data di richiesta di prima erogazione delle agevolazioni. Gli Organismi di ricerca possono essere beneficiari delle agevolazioni solo nel caso in cui svolgano attività configurabile come istituzionale e non a scopo economico.

Le **imprese** beneficiarie (sia le Grandi Imprese sia le PMI) devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza;
- b) essere singole⁵;
- c) essere costituite nella forma di società di capitali (escluse le cooperative);
- d) avere le unità locali di realizzazione degli interventi site in Piemonte e operative con un codice ATECO 2007 primario ricompreso tra quelli indicati all'Allegato 1. Possono richiedere l'agevolazione anche le imprese che si impegnino a censire e rendere operativa con il suddetto Ateco 2007 la sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data di richiesta di prima erogazione delle agevolazioni; in tal caso, sarà onere dell'impresa richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di queste condizioni sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento. In caso di interventi relativi a investimenti materiali e immateriali realizzati da grandi imprese, tali unità locali devono essere ubicate in un'area del Piemonte inserita nella “Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”(c.d. aree 107.3.c)⁶;

¹ Per la definizione di “Grande Impresa” si veda l'Allegato 2.

² Per la definizione di “collaborazione effettiva” si veda l'Allegato 2.

³ Per la definizione di “Piccola e Media Impresa” si veda l'Allegato 2.

⁴ Per la definizione di “Organismo di ricerca” si veda l'Allegato 2.

⁵ Le imprese singole sono le imprese non riunite in raggruppamenti di qualsiasi forma.

⁶ Per la consultazione e visualizzazione delle aree 107.3.C sopra indicate si rimanda ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/carta-nazionale-degli-aiuti-finalita-regionale-2022-2027-revisione-intermedia-2024-2027>
<https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?action-type=af>

- e) non aver violato il cosiddetto “Impegno Deggendorf” previsto all’art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.⁷. Tale condizione viene verificata al momento di ogni pagamento relativo ai contributi concessi;
- f) non essere in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.⁸;
- g) non trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell’azienda di fatto o di diritto;
- h) assenza di procedure concorsuali e procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: le imprese non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura dei loro confronti di una procedura concorsuale su richiesta dei creditori; inoltre le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267) o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte.

3.1.1 Divieto di delocalizzazione

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2018 n. 96, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

In attuazione di quanto sopra, il beneficiario decade dall’agevolazione prevista dal presente Bando qualora l’attività economica o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato (art. 5, comma 2, D.L. n. 87/2018 sopra citato).

Nei casi in cui l’attività economica interessata dalla concessione dell’aiuto (o una sua parte) a valere sul presente Bando venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro dieci anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, si applicherà l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 87/2018 sopra citato, con le sanzioni ivi previste in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

Relativamente al piano occupazionale, si applica quanto indicato al paragrafo 7.1 del presente Bando, sezione “OBBLIGHI SPECIFICI PER LE GRANDI IMPRESE”, punto 3.

Nel caso di aiuti a finalità regionale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., sarà possibile procedere alla concessione solamente a fronte di apposita dichiarazione da parte del beneficiario che attesti di non aver effettuato una delocalizzazione come definita all’art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.⁹ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

⁷ Le imprese non devono risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all’autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell’Italia. L’elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

⁸ Per la definizione di “impresa in difficoltà” si veda l’Allegato 2.

⁹ L’art. 2, punto 61 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce la delocalizzazione come il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

3.2 Interventi ammissibili

La Misura sostiene, in maniera simultanea o alternativa, la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento da parte delle grandi imprese proponenti:

- 1) **progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale**, come definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., Capo III, Sezione 4, art.25¹⁰, preordinati o conseguenti all'insediamento o ampliamento di una sede operativa in Piemonte (stabilimento produttivo, centro ricerche, centro servizi o centro direzionale). Tali progetti possono essere svolti dalle grandi imprese proponenti singolarmente o in collaborazione effettiva con Organismi di Ricerca e PMI;
- 2) **investimenti materiali e immateriali** realizzati esclusivamente dalle grandi imprese proponenti nelle aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (c.d. aree 107.3.c), finalizzati alla creazione di una nuova attività economica come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.¹¹. In particolare, gli investimenti devono essere finalizzati all'insediamento o ampliamento di una sede operativa in Piemonte (stabilimento produttivo, centro ricerche, centro servizi o centro direzionale), mediante:
 - la creazione di un nuovo stabilimento
 - e/o
 - la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile¹² a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento.

Gli interventi devono avere le seguenti soglie minime in termini di ammontare complessivo di spese ammissibili, come definite al successivo par.3.3:

- il progetto di ricerca e sviluppo deve avere un importo minimo di spese ammissibili, includendo tutti i partner, almeno pari a **€1.000.000**;
- il progetto in investimenti materiali e immateriali realizzato dalla grande impresa proponente deve avere un importo minimo di spese ammissibili pari a **€ 2.000.000,00 per le small midcap e a € 3.000.000,00 per midcap e grandi imprese non midcap**.

I suddetti interventi devono obbligatoriamente generare una ricaduta occupazionale, con un obbligo di **incremento occupazionale in Piemonte in capo alla grande impresa** proponente secondo le soglie minime previste al successivo paragrafo 3.4.

La ricaduta occupazionale è definita come differenza, in valore assoluto, tra:

- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi della grande impresa proponente nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, rilevati in termini di Unità Lavorative Annuie (di seguito anche "ULA")¹³
- e
- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi della grande impresa proponente alla data di conclusione degli interventi (e comunque non oltre 48 mesi dalla data di concessione), rilevati in termini di Unità Lavorative (di seguito anche "UL") nel mese successivo al completamento delle assunzioni.

Si considerano "addetti" i dipendenti assunti dall'impresa a tempo indeterminato e a tempo determinato, escludendo dal conteggio qualsiasi tipo collaborazione esterna, sia essa con o senza P.IVA.

Fermo restando quanto sopra indicato, la Grande impresa proponente deve realizzare, presso la sede oggetto dell'insediamento o dell'ampliamento, un incremento occupazionale almeno pari o superiore al proprio obiettivo, entro il termine sopra indicato (48 mesi dalla data di concessione).

Il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento dovrà essere mantenuto da ciascuna grande impresa beneficiaria per almeno 5 anni solari successivi alla data di conclusione del progetto e sarà oggetto di specifici

¹⁰ Per la definizione di "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" si rimanda all'Allegato 2.

¹¹ Per la definizione di "investimento iniziale a favore di nuova attività economica" si rimanda all'Allegato 2.

¹² Per la definizione di "attività uguali o simili" si rimanda all'Allegato 2

¹³ Per la definizione di "U.L.A. (Unità Lavorative Annuie)" si rimanda all'Allegato 2.

monitoraggi/controlli secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.1. Il mantenimento del livello occupazionale sarà misurato in ULA.

Il calcolo della ricaduta occupazionale è effettuato al netto di eventuali riduzioni di addetti presso le sedi presenti in Piemonte di imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria.

Nel calcolo della ricaduta occupazionale possono essere considerati gli eventuali rientri di personale dalla Cassa Integrazione Ordinaria, dalla Cassa Integrazione Straordinaria e dalla Cassa Integrazione in deroga, conteggiandoli con un coefficiente pari a 0,5 in termini di UL attivata tramite nuova assunzione.

Gli interventi non sono ammissibili qualora il beneficiario, nei due anni precedenti la domanda, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto.

3.3 Costi ammissibili

I costi ammissibili di seguito elencati devono essere sostenuti presso una o più sedi ubicate in Piemonte. In particolare i costi del personale rendicontati devono riferirsi a personale operante presso tali sedi o formalmente distaccato presso le stesse per tutto il periodo di sviluppo progettuale.

Le tipologie di costi ammissibili e le modalità di rendicontazione degli stessi sono ulteriormente dettagliate sulla Guida alla rendicontazione dei costi, pubblicata sul sito di Finpiemonte.

Per tutti i beneficiari (grandi imprese, PMI e Organismi di ricerca) sono ammissibili:

- i costi sostenuti per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, come definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., Capo III, Sezione 4, art.25.

Per le grandi imprese tali costi sono ammissibili anche se sostenuti singolarmente mentre per le PMI e gli Organismi di ricerca sono ammissibili soltanto se sostenuti in collaborazione effettiva con la grande impresa proponente.

Esclusivamente per le grandi imprese proponenti sono inoltre ammissibili:

- i costi per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali nelle aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (c.d. aree 107.3.c), finalizzati alla creazione di una nuova attività economica come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- i costi sostenuti per l'assunzione dei nuovi addetti e/o il reintegro dei lavoratori in Cassa Integrazione.

Per essere considerata ammissibile, la domanda della grande impresa proponente deve obbligatoriamente prevedere:

- costi riconducibili alla realizzazione di un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o
- costi per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali nelle aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (c.d. aree 107.3.c), finalizzati alla creazione di una nuova attività economica.

La presenza in domanda di costi sostenuti per l'assunzione dei nuovi addetti e/o il reintegro dei lavoratori in Cassa Integrazione è invece facoltativa, fermi restando gli obblighi di incremento occupazionale in capo alle grandi imprese proponenti, secondo le soglie minime previste al successivo paragrafo 3.4

A. COSTI PER RICERCA E SVILUPPO

I costi complessivi del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, includendo tutti i partner in caso di progetti in collaborazione effettiva, devono avere un importo minimo ammissibile di **€ 1.000.000,00**.

I progetti ammessi e i relativi costi devono essere sostenuti e conclusi **entro 36 mesi** dalla data di concessione dell'aiuto.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per la Grande Impresa proponente

Per la grande impresa proponente sono ammissibili i seguenti costi relativi al progetto di ricerca e sviluppo:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto. I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 204 del 16/05/2023. Per le imprese è stabilito un costo orario standard di 35,49 euro;
- *costi relativi a strumentazioni e attrezzature*, in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento (calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 10% dei costi del personale sostenuti dalla grande impresa e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per il calcolo del valore possono essere considerati i soli beni che saranno collocati nella sede oggetto dell'insediamento o dell'ampliamento, o quelli collocati presso altre sedi in Piemonte, ma già di proprietà dell'impresa al momento della domanda;
- *costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti* utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, nella misura massima del 10% dei costi del personale sostenuti dalla grande impresa;
- *costi per materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti e loro lavorazioni, nella misura massima del 10% dei costi del personale sostenuti dalla grande impresa.

Nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato secondo la modalità della collaborazione effettiva¹⁴, coinvolgendo una piccola o media impresa o un Organismo di Ricerca, questi soggetti possono accedere al sostegno della Misura, per la parte di spese necessarie alla realizzazione delle attività a loro assegnate, all'interno del progetto, se sostenute presso una sede operativa in Piemonte.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per le PMI

Per un **importo minimo pari al 30%** delle spese ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo complessivo realizzato in collaborazione effettiva con la Grande Impresa proponente, i costi ammissibili per le PMI che collaborano al progetto sono:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto. I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 204 del 16/05/2023. Per le imprese è stabilito un costo orario standard di 35,49 euro;
- *costi relativi a strumentazioni e attrezzature*, in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento (calcolato secondo i principi della prassi fiscale) nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- *costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti* utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI;
- *costi per materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti e loro lavorazioni, nella misura massima 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI;
- *spese generali e altri costi di esercizio*, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per l'Organismo di Ricerca.

Per un **importo minimo pari al 10%** delle spese ammissibili del progetto complessivo realizzato in collaborazione effettiva con la Grande impresa proponente, i costi ammissibili per l'Organismo di ricerca che collabora al progetto sono:

¹⁴ Per la definizione di "collaborazione effettiva" si veda l'Allegato 2.

- *costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)* nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo. I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 204 del 16/05/2023. Per gli Organismi di ricerca è stabilito un costo orario standard di 41,41 euro;
- *spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi*, direttamente imputabili al progetto, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dall'Organismo di ricerca.

L'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

B. COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

I progetti in investimenti materiali e immateriali sostenuti dalle grandi imprese proponenti in Area 107.3.C devono avere un importo minimo ammissibile pari a:

- **€ 2.000.000,00 per le small midcap**, secondo la definizione riportata nell'Allegato 2;
- **€ 3.000.000,00 per midcap e grandi imprese non midcap**, secondo le definizioni riportate nell'Allegato 2.

I progetti ammessi e i relativi costi devono essere sostenuti e conclusi **entro 36 mesi** dalla data di concessione dell'aiuto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., gli aiuti a finalità regionale alle Grandi Imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale destinato alla **creazione di una nuova attività economica¹⁵ nella zona interessata**. Ai sensi dell'art. 2, punto 51, lettera a) e dell'art. 14, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per quanto attiene agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi di un investimento in attivi materiali e immateriali, come di seguito definiti, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile¹⁶ a quella svolta precedentemente nello stabilimento.

Gli attivi oggetto di investimento devono essere **classificabili nel bilancio di esercizio dell'impresa come attivi materiali e/o immateriali**, definiti nel seguente modo:

- attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente Bando ammette a finanziamento i seguenti costi sostenuti da Grandi Imprese:

- acquisto o costruzione di immobili da destinare a impianto, stabilimento produttivo, centro di ricerca o centro servizi;
- acquisto del suolo aziendale;
- opere murarie e assimilate e ristrutturazione di immobili;
- macchinari, impianti, attrezzature, arredi funzionali all'attività dell'impresa;
- attivi immateriali relativi a diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Non sono ammissibili i costi per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- acquisto di beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria e in generale di beni non classificabili a bilancio come immobilizzazioni materiali e immateriali;
- acquisto di automezzi;

¹⁵ Per la definizione di "investimento iniziale a favore di nuova attività economica" si rimanda all'Allegato 2.

¹⁶ Per la definizione di "attività uguali o simili" si rimanda all'Allegato 2.

- qualsiasi tipologia di consulenza, ivi comprese le consulenze progettazione di immobili e le consulenze per indagini geognostiche e spese di progettazione relative al suolo aziendale. Sono esclusi, inoltre, servizi di consulenza per la presentazione della domanda relativa al presente Bando;
- beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione;
- commesse interne o affidate a imprese/soggetti che presentino legami societari o mediante amministratori con l'impresa beneficiaria;
- lavori in economia.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) non può superare il 50% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa al progetto di investimenti materiali e immateriali.

I costi degli attivi immateriali di cui al precedente punto e) non possono superare il 50% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa al progetto di investimenti materiali e immateriali.

I beni relativi al progetto di investimenti devono essere di **nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria**.

I costi relativi alla **locazione di attivi materiali** possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nel corso dei tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti concessi alle grandi imprese a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli **attivi immateriali** sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.

Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (NUTS 3) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili per investimenti, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno

pubblico.

C. COSTI PER L'OCCUPAZIONE

Per la grande impresa proponente sono ammissibili i costi lordi del lavoro sostenuti dall'impresa stessa per gli addetti assunti e/o reintegrati dalla Cassa integrazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e **fino a 48 mesi** dalla data di concessione.

I reintegri da Cassa Integrazione sono ammissibili solo se riferiti ad addetti che si trovavano in tale condizione alla data di presentazione della domanda.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, i costi, siano essi per progetti di ricerca o per investimenti materiali e immateriali, e indipendentemente dal soggetto beneficiario che li sostiene, sono inoltre ammissibili solo se:

- sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di conclusione degli interventi;
- opportunamente documentati da preventivi e/o stime dettagliate;
- riferiti alle sedi destinatarie degli interventi indicate in domanda e nel dossier di candidatura;
- *(nel caso di spese di personale impiegato nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo)* riferiti a personale dipendente dei soggetti beneficiari, censito e impiegato presso le sedi interessate al progetto di ricerca e sviluppo, durante lo svolgimento dell'attività.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

Per tutte le tipologie di costi (progetti di ricerca e sviluppo, investimenti materiali e immateriali, occupazione) l'agevolazione è concessa nella forma di **contributo a fondo perduto** ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n 59).

L'agevolazione relativa alla grande impresa proponente prevede le seguenti caratteristiche:

- 1) è soggetta a variazione in funzione della dimensione di impresa, con intensità e importo variabili per la categoria delle small midcap e per la categoria delle midcap e grandi imprese non midcap;
- 2) è soggetta ad una maggiorazione in presenza di:
 - nuovo insediamento, per la cui definizione si rimanda all'Allegato 2 "DEFINIZIONI";
 - e/o
 - collaborazione effettiva con una PMI o un Organismo di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per le grandi imprese proponenti il contributo massimo concedibile, derivante dalla somma del contributo relativo al progetto di ricerca e sviluppo, del contributo relativo a investimenti materiali e immateriali e del contributo relativo al piano occupazionale, come specificati di seguito, è applicabile solo in caso di incremento occupazionale minimo pari a:

- 20 addetti in caso di small midcap, indipendentemente dalla realizzazione o meno di un nuovo insediamento;
- 20 addetti in caso di midcap e grandi imprese non midcap che non realizzano un nuovo insediamento;
- 25 addetti in caso di midcap e grandi imprese non midcap che realizzano un nuovo insediamento.

Nel caso in cui la grande impresa richieda l'agevolazione per una sola tipologia di intervento (progetto di ricerca e sviluppo o investimenti materiali e immateriali), l'incremento occupazionale minimo è riferito ad una sola di tali tipologie di intervento, come indicato nelle seguenti tabelle.

1) PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

L'agevolazione è concessa, alle grandi imprese nonché alle PMI e agli Organismi di ricerca nei soli casi di collaborazione effettiva con la grande impresa, nella forma di **contributo a fondo perduto per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativamente ai progetti di cui ai precedenti paragrafi 3.2 punto 1 e 3.3 A, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.** e nel rispetto dei seguenti massimali di aiuto, calcolati in termini percentuali sul totale delle spese ritenute ammissibili per ciascun beneficiario:

Beneficiario	Nuovo Insediamento	Collaborazione effettiva	Incremento occupazionale minimo	Intensità di aiuto	Limite massimo di contributo	Regime di aiuto
Small midcap	No	No	10 addetti	25%	800.000,00 €	Art.25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
		Sì		30%		
Midcap e Grandi imprese non midcap		No	10 addetti	25%	1.000.000,00 €	
		Sì		30%		
Small midcap	Sì	No	10 addetti	25%	1.000.000,00 €	
		Sì		40%		
Midcap e Grandi imprese non midcap		No	15 addetti	25%	2.000.000,00 €	
		Sì		40%		
PMI	N.A.	Sì	N.A.	50%	400.000,00 €	
Organismi di ricerca	N.A.	Sì	N.A.	50%	400.000,00 €	

In caso di progetti in collaborazione effettiva con un Organismo di ricerca e una PMI, solo uno dei due soggetti può essere individuato come beneficiario dell'agevolazione in qualità di partner.

Nel caso in cui l'Organismo di ricerca o la PMI che collabora alla realizzazione del progetto non avvii o non concluda le attività di propria competenza, la Grande impresa beneficiaria è tenuta ad accollarsi, pena la revoca dell'agevolazione, l'esecuzione di tali attività, con conseguente disapplicazione della maggiorazione di agevolazione prevista.

2) PROGETTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

L'agevolazione è concessa **esclusivamente alle grandi imprese** proponenti nella forma di **contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per la realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti paragrafi 3.2 punto 2 e 3.3 B**, nel rispetto dei seguenti massimali di aiuto, calcolati in termini percentuali sul totale delle spese ritenute ammissibili:

Beneficiario	Nuovo Insediamento	Collaborazione effettiva	Incremento occupazionale minimo	Intensità di aiuto	Limite massimo di contributo	Regime di aiuto	
Small midcap	No	No	10 addetti	10%	400.000,00 €	Art.14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.	
		Sì					600.000,00 €
Midcap e Grandi imprese non midcap		No	10 addetti		15%		700.000,00 €
		Sì					
Small midcap, Midcap e Grandi imprese non midcap	Sì	No	10 addetti	15%	700.000,00 €		
		Sì					
		No	10 addetti				
		Sì					

3) OCCUPAZIONE

L'agevolazione è concessa **esclusivamente alle grandi imprese** proponenti a sostegno delle assunzioni di nuovi addetti e/o dei reintegri dalla Cassa Integrazione connessi al vincolo di ricaduta occupazionale di cui al precedente paragrafo 3.2. L'aiuto è riconosciuto nella forma di **contributo a fondo perduto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis"**, nel rispetto dei seguenti massimali, in percentuale rispetto al costo reale lordo aziendale sostenuto per le risorse e in valore assoluto:

Beneficiario	Categoria	Intensità di aiuto	Contributo massimo per ciascun addetto	Contributo massimo totale per ciascuna impresa	Regime di aiuto
Small midcap, Midcap e Grandi imprese non midcap	Nuovi addetti	100%	€ 20.000,00	€ 300.000,00	Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis"
	Reintegri da Cassa Integrazione	100%	€ 10.000,00		

I contributi a fondo perduto sopra indicati ai punti 1) e 3), riconosciuti sulle spese del personale per la Ricerca e sviluppo e per la creazione di occupazione, qualora riferiti al medesimo addetto, non possono superare cumulativamente (sovrafinanziare) il costo complessivo realmente sostenuto dall'impresa beneficiaria per l'addetto nel periodo medesimo di riferimento. Tale costo sarà determinato utilizzando la metodologia di calcolo stabilita nella Guida alla rendicontazione dei costi (la relativa tabella sarà resa disponibile all'indirizzo www.fimpiemonte.it alla pagina dedicata al presente Bando, sezione rendicontazione). Si specifica che, al fine di evitare il sovrafinanziamento sul personale assunto durante lo svolgimento del progetto ed utilizzato per l'attività di ricerca, il contributo massimo ricevibile sulla base della tabella sopra esposta sarà calcolato come differenza tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa nel periodo, dedotti gli eventuali contributi pervenuti per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Se i contributi ricevuti per l'attività di ricerca corrisponderanno al costo complessivo o saranno superiori, non sarà erogato alcun contributo indicato nella tabella al presente punto 3).

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla presente Misura non sono cumulabili, sulle medesime voci di spesa, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea.

Le agevolazioni di cui alla presente Misura sono compatibili, anche sulle medesime voci di spesa, con benefici fiscali non inquadrabili come aiuti di Stato, evitando in ogni caso un beneficio complessivo superiore ai costi realmente sostenuti dall'impresa (sovrafinanziamento).

3.6 Rispetto del principio di incentivazione e necessità dell'aiuto.

Le agevolazioni previste dalla presente Misura per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo e dei progetti in investimenti materiali e immateriali devono avere un effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. In particolare, per ritenere che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è necessario che, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda di agevolazione.

Per avvio dei lavori si intende, con riferimento all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- per i progetti di ricerca e sviluppo: l'inizio dell'attività relativa al progetto di ricerca e sviluppo o l'assunzione di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'intervento;
- per i progetti di investimenti materiali e immateriali: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature e altri investimenti materiali e

immateriale o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, fermo restando che in tal caso la spesa per acquisto del suolo aziendale non può essere considerata finanziabile ai sensi del paragrafo 3.3 B del presente Bando in quanto sostenuta prima della presentazione della domanda di agevolazione.

4. PROCEDURE

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società *in house* della Regione Piemonte, e comprende: l'attività di primo orientamento all'impresa, le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, l'adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi quali la predisposizione della Lettera di Concessione (la cui validità è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'Atto di Adesione), la predisposizione dell'Atto di Adesione sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione, la notificazione degli atti e dei provvedimenti ai beneficiari delle agevolazioni, la verifica delle richieste di variazione e di subentro, la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali), l'attività di controllo in loco, l'erogazione dell'agevolazione, la revoca delle agevolazioni concesse, i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva, la cui procedura sarà attivata dalla Regione su richiesta di Finpiemonte), l'irrogazione di sanzioni.

4.1 Come presentare la domanda

La presente Misura opera con modalità a sportello e la valutazione dei progetti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Finpiemonte, nell'ambito della propria attività di informazione agli utenti, è incaricato di attivare un primo contatto con le grandi imprese interessate alla Misura, per verificare preliminarmente le potenzialità del progetto e l'interesse rispetto allo strumento.

Per accedere alla Misura è necessario, pertanto, che la grande impresa interessata contatti in via preventiva Finpiemonte ai seguenti recapiti:

Finpiemonte S.p.A.

Sede: Galleria San Federico 54 - Torino

Sito web: <https://www.finpiemonte.it/urp>

Pec: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Telefono URP: 011/5717777 (lun.-ven. ore 9:30 -12:30)

Nell'ambito del contatto con l'impresa interessata, Finpiemonte verifica, preliminarmente, che l'interesse manifestato dall'impresa possa essere formalizzato in una proposta di interventi coerenti con le caratteristiche e le finalità della Misura, dandone comunicazione alla Regione Piemonte (Direzione Competitività Regionale) e ad eventuali altri enti e/o amministrazioni significativamente coinvolti nel progetto stesso.

In questa fase, se richiesto, Finpiemonte può erogare all'impresa, a titolo gratuito e in modo confidenziale, i servizi istituzionali di:

- assistenza agli investitori non ancora presenti in Piemonte nel reperimento di informazioni riguardanti l'economia regionale, le normative locali, nazionali e comunitarie utili alla costituzione della società, all'inquadramento dell'attività, alla ricerca di potenziali partner e fornitori, allo sviluppo dell'idea progettuale nel contesto regionale specifico;
- assistenza per l'approfondimento dello strumento e per la verifica di compatibilità con lo strumento stesso, con le politiche regionali e le normative nazionali e comunitarie in materia di aiuti di stato e su materie analoghe;
- accompagnamento nelle attività di negoziazione e di rapporto con gli Enti pubblici locali e non, con le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi;

- attività di segretariato tecnico dei tavoli di lavoro per il coordinamento di enti coinvolti, il rilascio di permessi e autorizzazioni, e in generale attività di assistenza finalizzata alla semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche;
- supporto per la definizione del quadro finanziario di sostegno, anche attraverso gli Istituti di credito convenzionati;
- orientamento nella fase di predisposizione e presentazione del Business Plan e successivo sviluppo (in autonomia) del progetto (avvio, realizzazione investimenti, ecc).

Successivamente allo svolgimento delle verifiche di massima preliminari e di eventuali attività propedeutiche da parte di Finpiemonte, l'impresa può presentare domanda di agevolazione.

L'eventuale esito negativo della suddetta verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di accesso alla Misura.

L'eventuale esito positivo della suddetta verifica preliminare non impegna in alcun modo Finpiemonte e l'amministrazione regionale all'avvio del procedimento istruttorio e alla concessione dell'agevolazione.

Le domande devono essere inviate a partire **dalle ore 9.00 del giorno 24 MAGGIO 2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, secondo le modalità indicate nelle "Regole di compilazione" pubblicate sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla Misura, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Lo sportello per la presentazione delle domande potrà essere sospeso o chiuso nel caso in cui la dotazione finanziaria del Bando risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹⁷ a conclusione della compilazione, deve essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁸ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all'impresa/organismo di ricerca e dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto 9) per le grandi imprese, punto 6) per le PMI e punto 4) per gli organismi di ricerca, e deve essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

La grande impresa proponente può presentare una sola domanda per progetti di ricerca e sviluppo e una sola domanda per progetti per investimenti materiali e immateriali, fermo restando che le due tipologie progettuali possono essere presentate sia contemporaneamente in un'unica domanda sia in momenti diversi in due domande distinte.

Gli allegati obbligatori per la grande impresa proponente, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono i seguenti:

- 1) **dossier di candidatura del progetto di ricerca e sviluppo e/o del progetto di investimenti**, firmato digitalmente e redatto secondo il modulo specifico per la grande impresa proponente reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura;
- 2) **planimetria generale della sede oggetto di insediamento o ampliamento**, con dimensioni, superfici coperte, disposizione dei macchinari, superfici a verde etc, unitamente a opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
- 3) **atti e/o contratti attestanti la piena disponibilità dell'immobile** nell'ambito del quale viene realizzato l'insediamento o ampliamento;
- 4) **curriculum professionale di ciascun membro del management aziendale**, indicato al punto A1) del Dossier di candidatura del progetto di cui al precedente punto 1;
- 5) **copia degli ultimi due fascicoli di bilancio approvati dell'impresa richiedente**, precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esentate dall'invio di tali allegati le imprese di nuova costituzione che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso di due bilanci approvati; le imprese di nuova costituzione in possesso di un solo bilancio approvato devono in ogni caso inviare l'unico bilancio disponibile;

¹⁷ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

¹⁸ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

- 6) **documenti attestanti la disponibilità finanziaria** (es. Bilancio della compagnia madre e/o bilancio consolidato dell'eventuale gruppo di appartenenza, lettera della compagnia madre di impegno ad effettuare un finanziamento soci oppure a sostenere l'impresa nella copertura finanziaria degli interventi, autorizzazione bancaria, lettera bancaria);
- 7) **i seguenti allegati in caso di realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo di cui al par. 3.3 A:**
- la stampa delle tabelle del progetto di ricerca e sviluppo relative alla grande impresa, in formato pdf, compilate secondo il modulo specifico per la grande impresa proponente reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura. Le medesime tabelle devono essere inviate anche in formato excel tramite PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, inserendo nell'oggetto l'Acronimo del progetto cui si riferiscono;
 - curriculum professionale del responsabile dell'intero progetto e delle principali risorse relative al team di realizzazione del progetto, indicate al punto C2) – 1) del Dossier di candidatura del progetto di cui al precedente punto 1;
 - contratto di noleggio e/o leasing per strumentazioni e attrezzature per i quali è previsto il noleggio o il leasing;
 - preventivi dei soggetti che rilasciano servizi di consulenza per l'attività di ricerca e sviluppo (ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti);
- 8) **i seguenti allegati in caso di realizzazione di un progetto di investimenti materiali e immateriali di cui al par. 3.3 B:**
- preventivi di spesa, relativi almeno al 70% dei costi dell'investimento in attivi materiali e immateriali;
- 9) **solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Qualora la dimensione di uno o più allegati fosse superiore a tale soglia, l'impresa/organismo di ricerca richiedente dovrà procedere alla trasmissione di suddetti documenti via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it nello stesso giorno di invio della domanda telematica, inserendo nell'oggetto l'Acronimo del progetto cui si riferiscono.

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN COLLABORAZIONE EFFETTIVA CON PMI E/O ORGANISMI DI RICERCA

In caso di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale in collaborazione effettiva tra grandi imprese e PMI e/o Organismi di ricerca, la PMI e l'ODR devono presentare la propria domanda con la stessa procedura informatizzata prevista per la grande impresa proponente, come sopra indicata nel presente paragrafo.

In tal caso, il ruolo di capofila può essere assunto esclusivamente dalla grande impresa proponente, la quale dovrà preliminarmente inserire nella suddetta procedura informatizzata Acronimo, Titolo del progetto e informazioni generali di ogni partner (denominazione, partita IVA/codice fiscale e unità organizzativa). Il partner potrà successivamente presentare domanda, secondo le modalità indicate nelle "Regole di compilazione" pubblicate sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla Misura. Il capofila dovrà attendere l'invio definitivo delle domande appartenenti ai partner. Quando tutte le domande dei partner risulteranno inviate, il capofila potrà concludere l'invio della propria domanda.

PMI e Organismi di ricerca possono presentare domanda in uno o più progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva in qualità di partner.

Gli allegati obbligatori per le PMI, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- 1) **dossier di candidatura del progetto di ricerca e sviluppo**, firmato digitalmente e redatto secondo il modulo specifico per le PMI reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura;
- 2) **la stampa delle tabelle del progetto di ricerca e sviluppo relative alla PMI**, in formato pdf, compilate secondo il modulo specifico per la PMI reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura. Le medesime tabelle devono essere inviate anche in formato excel tramite PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, inserendo nell'oggetto l'Acronimo del progetto cui si riferiscono;
- 3) **curriculum professionale del responsabile di progetto per la parte di competenza della PMI e delle principali risorse relative al team** di realizzazione del progetto, indicate nel Dossier di candidatura del progetto di cui al precedente punto 1;
- 4) **contratto di noleggio e/o leasing** per macchinari, strumentazioni e attrezzature per i quali è previsto il noleggio o il leasing;
- 5) **preventivi dei soggetti che rilasciano servizi di consulenza** per l'attività di ricerca e sviluppo (ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti);
- 6) **solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

Gli allegati obbligatori per gli Organismi di ricerca, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- 1) **dossier di candidatura del progetto di ricerca e sviluppo**, firmato digitalmente e redatto secondo il modulo specifico per gli Organismi di ricerca reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura;
- 2) **la stampa delle tabelle del progetto di ricerca e sviluppo relative all'ODR**, in formato pdf, compilate secondo il modulo specifico per gli ODR reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla misura. Le medesime tabelle devono essere inviate anche in formato excel tramite PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, inserendo nell'oggetto l'Acronimo del progetto cui si riferiscono;
- 3) **curriculum professionale del responsabile di progetto per la parte di competenza dell'ODR e delle principali risorse relative al team** di realizzazione del progetto, indicate nel Dossier di candidatura del progetto di cui al precedente punto 1;
- 4) **solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'organismo di ricerca: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'organismo di ricerca. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'organismo di ricerca (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

La domanda della grande impresa e la domanda dell'eventuale soggetto collaboratore sono soggette a imposta di bollo¹⁹. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Sia per la grande impresa sia per l'eventuale soggetto collaboratore, non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

1. le domande non inviate, con i relativi allegati obbligatori, nei modi e tempi previsti per lo sportello di presentazione, come indicati nel presente paragrafo;
2. le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia di soggetto proponente, come sopra elencati;
3. le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale, in fase di invio tramite la procedura informatizzata indicata nel presente articolo.

In caso di collaborazione effettiva, la domanda della PMI e dell'ODR partner proponente **decade se entro 10 giorni** dall'invio della stessa non venga presentata domanda da parte della grande impresa, secondo le modalità indicate nel presente paragrafo.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Il procedimento istruttorio di valutazione prende avvio alla ricezione della domanda della grande impresa proponente, anche nel caso di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda della grande impresa.

OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Finpiemonte, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico di Valutazione²⁰ (di seguito anche "Comitato") e di tecnici esterni esperti nel caso di progetti di ricerca e sviluppo, nominati nell'assoluto rispetto del principio dell'insussistenza di conflitti d'interesse con qualsiasi soggetto coinvolto nel progetto valutato, procede all'esame del progetto con le seguenti modalità.

Ricevibilità della domanda

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità delle domande, la cui verifica riguarda i seguenti aspetti:

- invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal Bando;
- completezza e regolarità della documentazione inviata (es: compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, ecc.).

La domanda che supera positivamente l'istruttoria di ricevibilità viene valutata dal Comitato costituito presso Finpiemonte, che effettua la seguente istruttoria per il progetto di ricerca e sviluppo e/o per il progetto di investimento:

¹⁹ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

²⁰ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte, nominati con apposito provvedimento da parte dei rispettivi enti nell'assoluto rispetto del principio dell'insussistenza di conflitti d'interesse con qualsiasi soggetto coinvolto nel progetto valutato.

Valutazione di ammissibilità

- possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal Bando;
- tipologia e localizzazione del progetto coerenti con le prescrizioni del Bando;
- cronoprogramma di realizzazione del progetto compatibile con i termini fissati dal Bando;
- compatibilità/coerenza del progetto rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal presente Bando o dalle norme di riferimento.

Valutazione di merito:

- coerenza con le politiche di sviluppo regionali;
- dimensione e ricadute occupazionali;
- adeguatezza tecnica dei soggetti proponenti (in caso di progetti di R&S, sia imprese sia organismi di ricerca) relativamente alla capacità di realizzazione del progetto;
- adeguatezza economica della grande impresa proponente, secondo le modalità indicate nel presente paragrafo;
- fattibilità tecnico-economica del progetto (oggetto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, ecc.);
- per il progetto di ricerca e sviluppo, grado di innovazione dell'oggetto della proposta progettuale;
- congruità e pertinenza dei costi;
- titoli di disponibilità, iter autorizzativi;
- sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento.

Nell'ambito della valutazione sull'adeguatezza economica della grande impresa proponente, il Comitato esamina i dati economico-patrimoniali-finanziari a disposizione sia dell'impresa richiedente sia dell'eventuale gruppo di appartenenza e/o della compagnia madre, nonché le fonti di finanziamento disponibili. Nel caso specifico delle small midcap, oltre a tali verifiche il Comitato effettua anche un'analisi quantitativa degli indici economico-patrimoniali, sulla base degli ultimi due bilanci approvati, secondo la seguente scorecard:

	0	1,5	3,5	5
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	$x \leq 2,5\%$	$2,5\% < x \leq 5\%$	$5\% < x \leq 7\%$	$x > 7\%$
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/EBITDA	$x \geq 50\%$	$34\% \leq x < 50\%$	$18\% \leq x < 34\%$	$x < 18\%$
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ EBITDA	$x > 5$	$4 < x \leq 5$	$2,5 < x \leq 4$	$x \leq 2,5$
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	$x > 5$	$4 < x \leq 5$	$2 < x \leq 4$	$x < 2$
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	$x < 7\%$	$7\% \leq x \leq 10\%$	$10\% < x \leq 20\%$	$x > 20\%$

La scorecard viene di norma calcolata con i dati economico-patrimoniali reperiti dagli ultimi due bilanci approvati dell'impresa richiedente; a seconda della tipologia di impresa (ad esempio nel caso di imprese neo costituite che non dispongano di bilanci approvati o che dispongano di bilanci approvati ma non ritenuti significativi in considerazione dell'effettiva operatività dell'impresa o che siano controllate da una società) e di eventuale appartenenza ad un gruppo, si valuterà caso per caso se calcolare la scorecard sui dati dell'impresa richiedente o su quelli dei bilanci consolidati o della società controllante.

L'analisi dei dati considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati presi in esame. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 5 per ciascun rapporto, sulla base della suddetta tabella. Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della scorecard è quindi compreso tra 0 e 25. Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-patrimoniale il punteggio finale dovrà essere **uguale o superiore a 15/25**.

Si precisa che:

- l'EBITDA è calcolato tenendo conto della seguente formula:
ammortamenti materiali + ammortamenti immateriali + differenza tra valore e costi della produzione
- gli "Oneri finanziari netti" sono calcolati tenendo conto della seguente formula:
interessi e altri oneri finanziari - altri proventi finanziari
- i "Debiti finanziari netti (PFN)" sono calcolati tenendo conto della seguente formula:
PFN = Debiti V/banche – disponibilità liquide
- il Comitato valuterà caso per caso se sommare alla voce "Patrimonio netto" anche eventuali finanziamenti da parte dei soci dell'impresa richiedente che presentino caratteristiche tali da poterli assimilare al patrimonio netto.

Sia nella fase relativa alla verifica di ricevibilità sia in quella relativa alla valutazione di ammissibilità e alla valutazione di merito, Finpiemonte può richiedere a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di fornire della documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria. In particolare, il Comitato può negoziare con l'impresa richiedente revisioni, integrazioni o modifiche parziali del progetto, utili ad ampliarne le ricadute o a renderne le caratteristiche maggiormente coerenti ed efficaci rispetto alle politiche di sviluppo regionali.

L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere fornita dal soggetto non oltre 30 giorni dalla richiesta o entro eventuale altro termine stabilito con richiesta scritta da Finpiemonte.

L'attività istruttoria della domanda si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione (tramite procedura informatizzata) della domanda di agevolazione della grande impresa proponente, anche in caso di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva.

COMUNICAZIONE ESITO

A seguito del completamento dell'istruttoria, Finpiemonte comunica all'impresa l'esito della domanda.

Nel caso in cui l'esito comunicato da Finpiemonte sia di diniego, l'impresa ha la facoltà di presentare, in forma scritta, eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, come previsto all'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Nel caso in cui l'esito comunicato da Finpiemonte sia di approvazione della domanda, Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, con indicazione dell'ammontare del contributo ammesso e con richiesta degli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

In particolare, ai fini della concessione dell'agevolazione dovrà essere inviata la seguente documentazione:

- dichiarazioni necessarie per ottenere il rilascio dell'**Informativa antimafia**²¹ da parte della Prefettura di competenza (solo nei casi previsti dalla normativa). I modelli sono reperibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
- **eventuale ulteriore documentazione a subordine della concessione**, richiesta dal Comitato Tecnico di Valutazione e/o da Finpiemonte.

²¹ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia possono anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

Ai fini della concessione dell'agevolazione Finpiemonte:

- A) accerta che il Beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia (ove previsto dalla normativa);
- B) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- C) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS e INAIL attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- D) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità;
- E) verifica la ricezione della documentazione necessaria per la concessione, come elencata nel presente paragrafo, e verifica che la stessa sia esaustiva e coerente con quanto richiesto, con il supporto, ove necessario, del Comitato Tecnico di Valutazione;
- F) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici previsti dal Comitato Tecnico di Valutazione e/o da Finpiemonte in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, con il supporto, ove necessario, del Comitato Tecnico di Valutazione.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione rimane subordinato alla sottoscrizione e all'invio da parte dei beneficiari, **entro 15 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, dell'Atto di Adesione predisposto da Finpiemonte, il quale deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto beneficiario.

L'Atto di Adesione e la Lettera di Concessione disciplinano, tra l'altro, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e di erogazione delle relative agevolazioni, gli obblighi dei beneficiari in relazione agli interventi approvati, gli obblighi dei beneficiari in relazione al piano occupazionale (solo per le grandi imprese), gli adempimenti in capo al beneficiario e le cause di revoca dell'agevolazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Bando, dal modulo di domanda e dall'eventuale Lettera di Concessione/Atto di Adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

4.3 Come realizzare il progetto e rendicontare le spese

Gli interventi dei soggetti beneficiari possono essere avviati dal giorno di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi²² entro il termine ultimo di **36 mesi** dalla data di concessione delle agevolazioni e rendicontati **entro i 60 giorni successivi**, che costituiscono il termine massimo per rendicontare anche nel caso di progetti conclusi prima dei predetti 36 mesi.

Le rendicontazioni delle spese devono essere presentate secondo quanto previsto dalle modalità di rendicontazione pubblicate sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata alla Misura di agevolazione.

²² Per la definizione di "conclusione degli interventi" si veda l'Allegato 2.

A) COSTI PER RICERCA E SVILUPPO

Con riferimento alla rendicontazione dei costi per ricerca e sviluppo di cui al paragrafo 3.3. lettera A):

a) per tutti i beneficiari:

- sono previste due rendicontazioni, una intermedia al raggiungimento del 50% delle spese di propria competenza e una finale a conclusione dell'intervento;

b) per la Grande impresa proponente:

- ciascuna rendicontazione (intermedia e finale) dovrà essere supportata dalla realizzazione di un incremento occupazionale pari ad almeno 4 addetti, non coincidenti con gli addetti assunti e inseriti a supporto della rendicontazione relativa al progetto di Investimenti materiali e immateriali, ove presente.

B) COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

Con riferimento alla rendicontazione dei costi per investimenti materiali e immateriali di cui al paragrafo 3.3. lettera B), per la grande impresa:

- sono previste due rendicontazioni, una intermedia al raggiungimento del 50% delle spese ammesse e una finale a conclusione dell'intervento;
- ciascuna rendicontazione (intermedia e finale) dovrà essere supportata dalla realizzazione di un incremento occupazionale pari ad almeno 4 addetti, non coincidenti con gli addetti assunti e inseriti a supporto della rendicontazione relativa al progetto di ricerca e sviluppo, ove presente.

Per la grande impresa proponente, fermo restando quanto sopra indicato, in ogni caso deve essere obbligatoriamente presentata entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione una dichiarazione, compilata secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla Misura, attestante il sostenimento di spese pari ad almeno il 10% dei costi totali degli interventi ammessi, sommando quelli relativi al progetto di ricerca e sviluppo e quelli relativi al progetto di investimenti materiali e immateriali, ove presenti entrambe le tipologie progettuali.

Per i progetti che si concludono prima del termine di 36 mesi dalla data di concessione, il beneficiario ha comunque la possibilità di presentare la rendicontazione entro il termine massimo dei 60 giorni dopo i suddetti 36 mesi.

Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro la data ultima di presentazione della rendicontazione finale. Per essere ammesse, tutte le fatture devono indicare, ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda²³ e devono essere quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili, non essendo ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

C) COSTI PER OCCUPAZIONE

Con riferimento alla rendicontazione dei costi per l'occupazione di cui al paragrafo 3.3 lettera C), è prevista una rendicontazione unica finale, ad avvenuto completamento delle assunzioni e ad avvenuto pagamento dei relativi costi del personale, **entro il termine ultimo di 48 mesi** dalla data di concessione.

4.4 Come viene erogata l'agevolazione

L'agevolazione viene erogata secondo le modalità di seguito indicate.

²³ Gli OdR pubblici e privati dovranno richiedere il CUP autonomamente, secondo le modalità che saranno fornite da Finpiemonte.

Ogni tranche di contributo viene erogata in seguito alla verifica sul rispetto della normativa antimafia, ove previsto dalla normativa vigente in materia, della clausola Deggendorf²⁴ e della regolarità contributiva attraverso la richiesta del D.U.R.C. In caso di DURC negativo, Finpiemonte procederà applicando l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, c. 8 bis, L. 98/2013 s.m.i.

A) COSTI PER RICERCA E SVILUPPO

L'erogazione dell'agevolazione avverrà nel seguente modo:

- il 40% dell'agevolazione verrà erogata a seguito della positiva valutazione della rendicontazione intermedia, a condizione che siano approvati almeno il 50% dei costi di ricerca e sviluppo ammessi in fase di concessione o in fase di eventuale successiva variazione approvata da Finpiemonte;
- un ulteriore quota pari al 40% dell'agevolazione verrà erogata a seguito della positiva valutazione della rendicontazione finale dei costi di ricerca e sviluppo e previo esito positivo della valutazione tecnica da parte di un esperto indipendente;
- il saldo pari al 20% dell'agevolazione verrà erogato previa verifica del raggiungimento del 100% dell'incremento occupazionale previsto, come definito al paragrafo 3.2, e previo esito positivo del sopralluogo effettuato da Finpiemonte presso la sede di realizzazione dell'intervento.

B) COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

L'erogazione dell'agevolazione avverrà nel seguente modo:

- il 40% dell'agevolazione verrà erogata a seguito della positiva valutazione della rendicontazione intermedia, a condizione che siano approvati almeno il 50% dei costi investimenti materiali e immateriali ammessi in fase di concessione o in fase di eventuale successiva variazione approvata da Finpiemonte;
- un ulteriore quota pari al 40% dell'agevolazione verrà erogata a seguito della positiva valutazione della rendicontazione finale dei costi di investimenti materiali e immateriali e previo esito positivo della valutazione tecnica da parte di un esperto indipendente;
- il saldo pari al 20% dell'agevolazione verrà erogato previa verifica del raggiungimento del 100% dell'incremento occupazionale previsto, come definito al paragrafo 3.2, e previo esito positivo del sopralluogo effettuato da Finpiemonte presso la sede di realizzazione dell'intervento.

C) COSTI PER OCCUPAZIONE

L'erogazione dell'agevolazione è effettuata al raggiungimento del 100% dell'incremento occupazionale previsto, previo esito positivo:

- della rendicontazione presentata sui costi sostenuti per l'occupazione;
- della rendicontazione finale sul progetto di ricerca e sviluppo e/o sul progetto di investimenti materiali e immateriali;
- del sopralluogo effettuato da Finpiemonte presso la sede di realizzazione dell'intervento.

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Le imprese possono apportare variazioni agli interventi finanziati a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte, ove necessario con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione, e comunque a condizione che gli interventi rimangano compatibili con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione.

²⁴ Le imprese non devono aver violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf" previsto all'art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale, con la possibilità di non accoglimento della variazione, nonostante la sua effettiva realizzazione.

Eventuali richieste di proroga eccedenti i termini indicati al paragrafo 4.3 devono essere comunicate, con adeguata motivazione, prima di tale termine. Le proroghe saranno valutate da Finpiemonte, ove necessario con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

4.5.1 Variazioni di beneficiario

Eventuali casi di variazioni di beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicate e potranno essere autorizzate da Finpiemonte, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del soggetto subentrante. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere gli interventi in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando e dalla Lettera di concessione/Atto di adesione. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati da Finpiemonte, previo impegno del subentrante a rispettare gli obblighi previsti dal Bando e dalla Lettera di concessione/Atto di adesione. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

4.6 Termini del procedimento

La seguente tabella riporta le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa, di concessione dell'agevolazione e di rendicontazione, alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti (soggetti proponenti/beneficiari, Finpiemonte, Comitato di Valutazione).

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Tempistica e scadenza	Possibilità di proroga
Primo contatto e condivisione informale del progetto con Finpiemonte	Grande impresa	In qualsiasi momento ma prima di avviare il progetto di ricerca e sviluppo e/o il progetto di investimenti, tramite e-mail, sito web, contatto telefonico o incontro	
Assistenza, orientamento e verifica informale sui requisiti di massima	Finpiemonte	Dal giorno successivo al primo contatto	
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite procedura informatizzata	Grande impresa Soggetto collaboratore	A partire dal 24/05/2024	
Avvio del progetto e delle relative spese	Grande impresa Soggetto collaboratore	Dal giorno di presentazione della propria domanda	
Valutazione della domanda	Comitato Tecnico di Valutazione	90 giorni dalla ricezione della domanda di agevolazione della grande impresa proponente, anche nel caso di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o il Comitato Tecnico di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Tempistica e scadenza	Possibilità di proroga
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte e/o dal Comitato Tecnico di Valutazione	Beneficiario	30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte o entro eventuale altro termine inferiore indicato nella comunicazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Comunicazione esito valutazione (approvazione o rigetto) ai Beneficiari	Finpiemonte	Al termine della valutazione del progetto	No
Sottoscrizione e invio dell'Atto di Adesione	Grande impresa Soggetto collaboratore	Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione inviato da Finpiemonte	No
(eventuale) Opposizione al rigetto della Domanda	Grande impresa Soggetto collaboratore	Entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di Finpiemonte	No
Richiesta di subentro	Grande impresa Soggetto collaboratore	Prima del perfezionamento dell'operazione di subentro o di variazione societaria	No
Esito esame richiesta di subentro	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di subentro	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte o il Comitato Tecnico di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli
Conclusione degli interventi	Grande impresa Soggetto collaboratore	Entro 36 mesi dalla data concessione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta di proroga inoltrata entro i 36 mesi dalla data di concessione.
Invio dichiarazione attestante almeno il 10% della spesa sostenuta	Grande impresa proponente	Entro 12 mesi dalla data di concessione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta di proroga inoltrata prima della data di scadenza dei 12 mesi dalla data di concessione.
Rendicontazione intermedia	Grande impresa Soggetto collaboratore	Al raggiungimento delle soglie di spesa indicate al paragrafo 4.3	No
Verifica della rendicontazione intermedia	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi
Erogazione degli acconti previsti al paragrafo 4.4	Finpiemonte	10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione intermedia	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Rendicontazione finale delle spese (ricerca e sviluppo/investimenti)	Grande impresa Soggetto collaboratore	Entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 36 mesi	No
Rendicontazione finale delle spese (occupazione)	Grande impresa	Entro 48 mesi dalla data di concessione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata a Finpiemonte
Verifica della rendicontazione finale	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Tempistica e scadenza	Possibilità di proroga
Erogazione del saldo del contributo	Finpiemonte	10 giorni dalla data del sopralluogo effettuato da Finpiemonte	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
(eventuale) presentazione di controdeduzioni all'avvio del procedimento di revoca	Beneficiari	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento di revoca	No
Scheda monitoraggio livelli occupazionali	Grande impresa	Entro il 31/01 di ogni anno per i 5 anni solari successivi al completamento del piano occupazionale	No

5. MONITORAGGIO

La Regione Piemonte e Finpiemonte potranno richiedere ai beneficiari dati di monitoraggio, sia durante la realizzazione del progetto sia al termine dello stesso.

Le grandi imprese beneficiarie saranno tenute a fornire una Scheda di Monitoraggio (modello disponibile sul sito www.finpiemonte.it all'apposita pagina dedicata al presente Bando), relativa al mantenimento del livello occupazionale per 5 anni solari successivi al completamento del piano occupazionale. La scheda dovrà essere inoltrata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio.

6. ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte verifica il 100% delle rendicontazioni presentate.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, durante la realizzazione dell'investimento, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Finpiemonte effettua, in ogni caso, almeno un sopralluogo presso la grande impresa beneficiaria prima dell'erogazione del saldo del contributo spettante.

Inoltre, Finpiemonte effettua controlli in loco a campione, presso i beneficiari, allo scopo di verificare l'ammissibilità delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal Bando e dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il beneficiario deve conservare la documentazione²⁵ e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'intervento finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla data del pagamento finale.

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

7.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per tutti i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- 1) concludere il progetto e presentare le rendicontazioni di spesa intermedie e finale nei modi ed entro le tempistiche previste al precedente paragrafo 4.3 del Bando e dal provvedimento di Concessione/Atto di adesione, fatte salve eventuali variazioni e proroghe autorizzate da Finpiemonte;
- 2) realizzare gli interventi approvati senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte, e non introdurre modifiche agli interventi che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del Bando ed il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione/Atto di adesione;
- 3) destinare le spese sostenute esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- 4) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (codice unico di progetto) assegnato alle imprese in fase di istruttoria della domanda o richiesto dagli OdR pubblici e privati secondo le indicazioni fornite da Finpiemonte;

²⁵ La documentazione comprende anche quanto inviato tramite PEC in fase di presentazione della domanda.

- 5) consentire i controlli e i sopralluoghi previsti dal paragrafo del presente Bando, sia durante la realizzazione del progetto sia a conclusione dello stesso, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- 6) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio tecnico, finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- 7) censire e rendere operativa - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte al momento della presentazione della domanda - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente alla data di richiesta di prima erogazione delle agevolazioni, mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
- 8) non delocalizzare²⁶ l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente Bando entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018 n. 96;
- 9) non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- 10) rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora il beneficiario non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
- 11) conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'intervento finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla data del pagamento finale.

OBBLIGHI SPECIFICI PER LE GRANDI IMPRESE

Oltre agli obblighi sopra indicati, la concessione dell'agevolazione genera per le grandi imprese anche i seguenti ulteriori obblighi:

- 1) **relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo** realizzati ai sensi del paragrafo 3.3 A del presente Bando:
 - a) avviare il progetto e presentare, entro 12 mesi dalla data di concessione, la dichiarazione attestante di aver sostenuto spese pari ad almeno al 10% dei costi totali degli interventi ammessi;
 - b) nel caso in cui l'organismo di ricerca o la PMI che collabora alla realizzazione del progetto di ricerca non avvii o non concluda le attività di propria competenza, la Grande impresa è obbligata ad accollarsi l'esecuzione di tali attività, con conseguente disapplicazione della maggiorazione prevista;
- 2) **relativamente ai progetti di investimenti** realizzati ai sensi del paragrafo 3.3 B del presente Bando:
 - a) avviare il progetto e presentare, entro 12 mesi dalla data di concessione, la dichiarazione attestante di aver sostenuto spese pari ad almeno al 10% dei costi totali degli interventi ammessi;
 - b) non effettuare una delocalizzazione come definita all'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
 - c) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati col concorso delle agevolazioni di cui al presente Bando (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto di investimento;

²⁶ D.L. 2 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Art. 5, comma 6: " Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c."

- d) nel caso di acquisto di terreni e fabbricati attraverso un contratto di locazione finanziaria, proseguire il contratto per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento;
- e) nel caso di investimenti immateriali realizzati ai sensi del paragrafo 3.3 B del presente Bando e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., questi devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno 5 anni dalla conclusione del progetto di investimento;
- f) inserire l'acquisto di attivi immateriali oggetto di agevolazione, di cui al paragrafo 3.3 B, tra le voci di Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio dell'impresa per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto di investimento;

3) relativamente al piano occupazionale:

- a) mantenere il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento presso tutte le sedi operative piemontesi della grande impresa, per almeno 5 anni solari successivi alla data di raggiungimento dell'obiettivo occupazionale o, se precedente alla conclusione dell'intervento, dalla conclusione dello stesso, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo. Il mantenimento è garantito qualora il beneficiario riduca il livello in misura inferiore al 10%. Nel caso di una riduzione del livello compresa tra il 10% e il 50% al beneficiario viene applicata una riduzione dell'agevolazione in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Nel caso di una riduzione del livello superiore al 50% al beneficiario viene applicata la revoca totale dell'agevolazione²⁷.

7.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione sarà revocata parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del Bando;
- b) mancato mantenimento, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del Bando, ad esclusione del requisito relativo alla dimensione di impresa;
- c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria o dell'Organismo di ricerca beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando (paragrafo 7.1), dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, dall'atto di adesione e dalla normativa di riferimento, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate al beneficiario o alle spese sostenute;
- d) a seguito delle variazioni di progetto in itinere o della verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da compromettere il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità degli interventi indicata al paragrafo 3.3 del Bando (revoca totale) o tale da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione pubblica attribuita (revoca parziale);
- e) a seguito della verifica finale venga accertato o riconosciuto un incremento occupazionale inferiore all'obiettivo minimo previsto al paragrafo 3.4 del Bando;
- f) non venga inserito sulle fatture il CUP (Codice Unico di Progetto), come da obbligo previsto al punto 4) del paragrafo 7.1; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- g) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente che abbiano attinenza con le ricadute

²⁷ D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Art. 6: "1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento."

dell'investimento (gravi violazioni delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni);

- h) nel caso in cui il beneficiario durante l'esecuzione del progetto o nei 5 anni successivi la sua conclusione si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettata a procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- i) i beni acquisiti fruendo dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal presente Bando, salvo i casi di sostituzione per obsolescenza, furto o distruzione, per un importo superiore al 20% dei costi ammessi.

Per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in collaborazione, nel caso in cui venga avviato il procedimento di revoca totale nei confronti della Grande impresa proponente con riferimento al progetto di ricerca e sviluppo stesso, il medesimo procedimento sarà avviato anche nei confronti degli altri soggetti collaboratori.

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire l'importo di contributo a fondo perduto già percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE determinato dalla Commissione Europea²⁸, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di revoca dell'agevolazione.

Maggiori dettagli sull'iter di gestione del procedimento di revoca sono presenti all'Allegato 3 del Bando.

A fronte di riduzione dei costi rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Finpiemonte procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa oppure procederà alla revoca totale del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto, il rispetto della soglia minima per il progetto di ricerca e sviluppo e/o per il progetto di investimenti prevista ai paragrafi 3.2 e 3.3 A e B, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.

7.3 Rinuncia all'agevolazione

I beneficiari possono rinunciare, in qualsiasi momento, all'agevolazione concessa. In tal caso, devono inviare una comunicazione a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, viene disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 7.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

7.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro dieci anni dalla completa realizzazione dell'investimento, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 87/2018 convertito in l. 96/2018.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti destinatari e

²⁸ Consultabile all'indirizzo web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a Finpiemonte s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR), Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32 del GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti da Finpiemonte s.p.a. saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 34/2004, nella L.R. 32/2023 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer, DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018) è il dirigente responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese" della Direzione "Competitività del sistema regionale". Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- SORIS S.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura della Misura, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del Sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibile al seguente indirizzo:

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i., in relazione a tutte le agevolazioni previste dal presente Bando:

- il responsabile del procedimento di valutazione e concessione delle domande è il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni, degli altri controlli di primo livello previsti nonché del procedimento di revoca è il responsabile pro tempore dell'Area Controlli di Finpiemonte.

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, sulle modalità di presentazione delle domande e sullo stato di avanzamento delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

Allegato 1 – SETTORI AMMISSIBILI (ATECO 2007)

Ferme restando le esclusioni riportate nel presente Allegato 1, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando i seguenti settori di attività:

C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Ammessi SOLO i codici 52.21.4 e 52.29.2)
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Ammessi SOLO i codici 58, 61.1, 61.2, 61.3, 62.01, 62.02, 62.03, 63.1)
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Ammessi SOLO i codici 71, 72, 74.10.1)

Il presente Bando **NON si applica** agli aiuti indicati agli artt. 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e n. 2023/283 tra cui:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- g) aiuti alle imprese in difficoltà.

ULTERIORI ESCLUSIONI PER AIUTI A FINALITÀ REGIONALE A GRANDI IMPRESE PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI IN AREE 107.3.C

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. e ferme restando le disposizioni di cui al presente Allegato 1, sono escluse dalla possibilità di presentare domanda per aiuti finalità regionale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. le grandi imprese che svolgono attività nei seguenti settori²⁹:

- siderurgico, della lignite, del carbone;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga.

²⁹ Per le definizioni dei settori di attività si veda l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. Impresa: ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. PMI: le piccole e medie imprese secondo la definizione dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e nello specifico:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

3. Grande impresa: la grande impresa è definita in base all'esclusione di appartenenza alle categorie di Micro, Piccola, Media impresa, secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e come sopra definite. Come previsto al precedente paragrafo 3.1, ai fini del calcolo delle soglie di intervento e del calcolo delle agevolazioni spettanti a valere sul presente Bando, le grandi imprese sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) Piccole imprese a media capitalizzazione (small midcap): ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;

b) Imprese a media capitalizzazione (midcap): ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione (small midcap).

c) Grandi imprese non midcap: grandi imprese non rientranti nelle categorie di piccole imprese a media capitalizzazione (small midcap) e di imprese a media capitalizzazione (midcap) sopra riportate.

Per tutte le dimensioni di impresa (PMI e Grande impresa con le relative sotto-categorie), nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate all'impresa richiedente, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate all'impresa richiedente, nella loro interezza.

In ogni caso, per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e all'articolo 2 del Regolamento 2015/1017 con specifico riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

4. U.L.A. (Unità Lavorative Annue): corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

5. Impresa in difficoltà: ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

6. Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: ai sensi dell'art. 2, punto 83 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

7. Nuovo insediamento in Piemonte: l'attivazione di un'unità locale in Piemonte da parte di imprese o gruppi di imprese non aventi sedi attive sul territorio piemontese nei 36 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. Per "attivazione di un'unità locale" si intende la data di inizio attività, come rilevabile dalla visura camerale della CCIAA competente. Tale data deve essere successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

³⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 8. Ampliamento di una sede già esistente in Piemonte:** l'ampliamento fisico e/o occupazionale di una sede già presente in Piemonte alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per "sede già presente in Piemonte" si intende una sede censita e attiva, come rilevabile dalla visura camerale della CCIAA competente. Nella categoria dell'ampliamento rientra anche la creazione di un nuovo stabilimento che non sia classificabile come nuovo insediamento ai sensi del punto 7 sopra indicato.
- 9. Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
- 10. Ricerca industriale:** ai sensi dell'art. 2, punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014 si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- 11. Sviluppo sperimentale:** ai sensi dell'art. 2, punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
- 12. Investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica:** ai sensi dell'art. 2, punto 51, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
 - la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stabilimento secondo la definizione di "attività uguali o simili" riportata al successivo punto 13).
- 13. Attività uguali o simili:** ai sensi dell'art. 2, punto 50 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., per "attività uguali o simili" si intende "attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2" di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

- 14. Conclusione degli interventi:** la data di emissione dell'ultima fattura o l'ultimo cedolino per costi di personale, relativi alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto di ricerca e sviluppo e sul progetto di investimenti materiali e immateriali.
- 15. Firma digitale:** si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Il procedimento istruttorio di valutazione prende avvio alla ricezione della domanda della grande impresa proponente, anche nel caso di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda della grande impresa.

Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – il richiedente deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte o altro termine inferiore indicato nella comunicazione;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Qualora Finpiemonte S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richieda l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla l. n. 241/90 e s.m.i., dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati a Finpiemonte S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande decadranno d'ufficio.

A seguito di approvazione della domanda e di invio dei documenti necessari da parte del beneficiario, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, come indicato al precedente paragrafo 4.2.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere e inviare l'Atto di adesione, pena la revoca della concessione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

- a) esame dei documenti presentati dal beneficiario;
- b) eventuali sopralluoghi presso l'impresa,

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria

oppure

- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

a) non invia le integrazioni richieste

oppure

b) le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2014, indicando tra l'altro:

a) l'oggetto del procedimento,

b) le cause,

c) il responsabile del procedimento,

d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

a) le osservazioni presentate sono accolte, consentendo l'archiviazione del procedimento di revoca avviato, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al beneficiario

oppure

b) le controdeduzioni non sono accolte (o non vengono presentate), si procede alla revoca dell'agevolazione dandone comunicazione al beneficiario.

3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e lo comunica al beneficiario, con la richiesta di restituzione dell'importo.

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire l'importo del contributo a fondo perduto già percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE determinato dalla Commissione Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di revoca dell'agevolazione.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione ai sensi dell'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato [cfr. paragrafo 7.1 sugli "Obblighi dei Beneficiari"], ovvero nel caso di riduzione dei livelli occupazionali secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del medesimo d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o di fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, per l'avvio del procedimento volto alla riscossione coattiva del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 per il tramite della

società di riscossioni Soris s.p.a.; verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Allegato 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2015/1017 del parlamento europeo e del consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici;
- Decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 - e s.m.i.;

- D.Lgs. 31.05.2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i..

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R. del 22.11.2004, n. 34 e s.m.i. - Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14.10.2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- D.G.R. n. 40-6154 del 02.12.2022 - Legge regionale 34/2004, articolo 6. Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Approvazione del Programma pluriennale d'intervento 2022- 2024 e disposizioni sulla prosecuzione della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento, innovazione e diversificazione dei processi produttivi", di cui alla DGR 9-8574 del 22 marzo 2019.
- D.G.R. n. 62-7968 del 18.12.2023 - Legge regionale 34/2004. Programma pluriennale di intervento relativo al periodo 2022/2024, di cui alla D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Approvazione scheda generale di misura "Contratto di Insediamento. Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi Imprese". Spesa complessiva euro 10.605.000,00;
- D.G.R. 22-8172 del 12.02.2024 di modifica della scheda tecnica della misura "Contratto di Insediamento. Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi Imprese" approvata dalla D.G.R. n. 62-7968 del 18.12.2023 di cui sopra, che ha disposto, in particolare, di sostituire i riferimenti al regime di aiuto ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 con quelli al regime di aiuto ex Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- **D.D. n. _____ del _____** di approvazione del presente Bando, recante le modalità e procedure per la valutazione delle domande e la concessione degli incentivi a decorrere dal 24/05/2024.